



**ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA PER IL
PERSONALE DELL'AZIENDA Centro Formativo Provinciale " Giuseppe Zanardelli" E DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE.**

- **entro il giorno 23/05/2025**: la costituzione della Commissione elettorale;
- **entro il giorno 23/05/2025**: presentazione delle liste e l'affissione delle liste elettorali;
- **dal 26 al 29 maggio 2025**: le operazioni di voto in ogni seggio individuato dalla Commissioni elettorali.
- **Il giorno 29/05/2025 dalle ore 11.30**: lo scrutinio e l'affissione dei risultati;
- **Il giorno 31/05/2025 ore 11:30**: il termine ultimo per il ricorso alla Commissione elettorale, con esame, da parte della stessa, degli eventuali ricorsi entro le successive 48 ore.
- **Il giorno 03/06/2024 ore 14:00**: l'affissione dei risultati definitivi.

OBIETTIVI E FINALITÀ'

1. Con la presente proposta la FP CGIL, la FP CISL e la CONFSAI FUNZIONI LOCALI intendono disciplinare l'elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) del personale, del Centro Formativo Provinciale " G. Zanardelli".
2. A tal fine la presente proposta è strutturata in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento del predetto organismo; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. Negli articoli che seguono, il luogo di lavoro ove può essere costituita la Rappresentanza sindacale unitaria, sarà indicato con il termine "ente". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali per i rinnovi contrattuali sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale sono indicate come RSU.
5. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.

(PARTE PRIMA)

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ART. 1 AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

1. Le associazioni sindacali rappresentative, del comparto Regioni ed Autonomie locali il cui contratto viene applicato per accordo a tutti i dipendenti dell'Azienda Zanardelli, che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito alla presente proposta possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nell'ente.
2. Hanno altresì potere di iniziativa di cui al comma 1, le associazioni diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché costituite in sindacato con proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:
 - a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto;
 - b) accettino espressamente e formalmente con un atto scritto il contenuto del presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata congiuntamente da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti.
4. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda.

ART. 2 COSTITUZIONE DELLE RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .

ART. 3 NUMERO DEI COMPONENTI

1. Il numero dei componenti le RSU varia in considerazione del personale occupato (ELETTORATO ATTIVO):

a)- 4 componenti fino a 60 dipendenti;

b)- 5 componenti tra 61 e 100 dipendenti;



c)- 7 componenti tra 101 e 200 dipendenti;

In aggiunta al numero di cui alla precedente lettera c) 3 componenti ogni 200 o frazione di 200.

Si precisa che il numero dei dipendenti è determinato alla data di indizione delle elezioni e riguarda i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e comunque con rapporto di lavoro, con l'Az. "Zanardelli", di tipo subordinato.

ART. 4 COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto Regioni ed Autonomie locali il cui contratto viene applicato per accordo a tutti i dipendenti dell'Azienda Zanardelli,.
3. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) diritto ai permessi retribuiti ;
 - b) diritto ai permessi non retribuiti per la partecipazione a convegni e/o congressi;
 - e) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
 - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 5 DIRITTI, PERMESSI, LIBERTÀ' SINDACALI E TUTELE

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie delle prerogative sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente annuo dei permessi retribuiti calcolato nella misura di 90 minuti per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito nella misura del 50%(secondo il sistema di ripartizione oggi in vigore in Amministrazione provinciale - il medesimo previsto dal vigente protocollo ARAN - OO.SS.

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:

- diritto alle aspettative sindacali;
- diritto ai permessi retribuiti;
- diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli



- organismi
- direttivi di categoria e confederali;
 - diritto ai permessi non retribuiti;
 - diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
 - diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6 DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento,
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di essa va data comunicazione al servizio del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

ART. 7 DECISIONI

1. Le sedute della RSU sono valide quando partecipano la metà più uno dei componenti e le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei partecipanti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

ART. 8 INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

ART. 9 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 1 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

costituire terminali di tipo associativo negli enti di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali con tutte le loro prerogative.

(PARTE SECONDA)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

ART.1 MODALITÀ DI INDIZIONE LE ELEZIONI

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, di cui al presente regolamento, le associazioni sindacali di cui all'art. 1 parte prima, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa, per indire le elezioni per il rinnovo delle RSU con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'ente, cui viene parimenti inviata comunicazione.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette, attivando le procedure entro sessanta giorni dalla data della decadenza e nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte delle OO.SS. di categoria sopraccitate.

ART. 2 QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITÀ¹ DELLE ELEZIONI

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché gli enti favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.



2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

ART. 3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

ELETTORATO ATTIVO:

Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti alla data delle elezioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e comunque con rapporto di lavoro di tipo subordinato.

ELETTORATO PASSIVO:

Nel rispetto del successivo art.4 comma 6, sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e comunque con rapporto di lavoro di tipo subordinato.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle associazioni sindacali di cui all'art.2 della Prima Parte del presente accordo, che applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme, di lavoratori dipendenti nell'amministrazione quali sottoscrittori, non inferiori al 2% del totale dei dipendenti.
3. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
4. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art.5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. (nel caso di 7 componenti da eleggere, quindi, ogni lista non potrà contenere più di 9 candidati).
6. Con riferimento alla circolare Aran n. 4/2011¹, sarà possibile che ciascuna lista candidi non oltre il 10% dei dipendenti a tempo determinato in servizio alla data delle elezioni.

¹ In tutti i comparti, con esclusione del comparto scuola, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale della amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio)



7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere verificate presso l'ufficio per la gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme ivi apposte dai lavoratori.
8. La presentazione delle liste, da parte delle OO.SS., deve essere effettuata entro 30 giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.



ART. 5 COMMISSIONE ELETTORALE

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nell'ente viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'ente che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. La Commissione elettorale deve essere formata da almeno 3 componenti ed è compito delle OO.SS. presentatrici di lista garantire il numero minimo.
4. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

ART. 6 COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;
- acquisizione, dalla struttura amministrativa interessata, dell'elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori; distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio (ivi compresa l'individuazione dei seggi elettorali);
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei



- risultati e compilazione dei relativi verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'Ente e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'Ente per la debita conservazione e la trasmissione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 7 SCRUTATORI

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio, gli scrutatori, ed i componenti della commissione elettorale, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

ART. 8 SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9 SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la medesima evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio. La procedure per la loro preparazione e la successiva votazione devono garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 10 PREFERENZE

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da

lui votata. In caso di enti con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del

candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per gli enti fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

ART. 11 MODALITÀ DELLA VOTAZIONE

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Ente, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni .

ART. 12 COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.


ART. 13 ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso (che sarà fornito dalla Direzione Aziendale).

ART. 14 RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno



essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali,

ART. 15 CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 16 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvedere a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Ente, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui al presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Ente.
5. I verbali saranno conservati dalla RSU e dall'Ente.

ART. 17 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

ART. 18 RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende



confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, punto.

ART. 19 COMITATO DEI GARANTI

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'Ente dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

ART. 20 COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'Ente.

FP CGIL

Diego Sinis



FP CISL

Merlini Ivo



CONFSAL FUNZIONI LOCALI

Giuseppe Senese



Brescia 12/05/2025

AOO CFP ZANARDELLI
Protocollo Arrivo N. 311/2025 del 14-05-2025
Doc. Principale - Class. 01 - Copia Documento